



*Comune di Livorno*

## **AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA**

### **PER TITOLI E PER COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALL'ACCESSO ALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DEL COMUNE DI LIVORNO – ANNO 2021/2022**

\*\*\*

#### **ART. 1 – POSTI DISPONIBILI**

Il numero totale dei posti disponibili per lo svolgimento della pratica forense presso il Settore Avvocatura del Comune di Livorno, oggetto del presente bando, è pari a 1 (uno), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41, comma 10 della Legge n. 247/2012.

#### **ART. 2 – DURATA**

La pratica forense presso l'Avvocatura può essere svolta per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, così come previsto dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense contenuta nella Legge 31.12.2012, n. 247.

#### **ART. 3 – OGGETTO DELLA PRATICA**

La pratica propedeutica all'accesso alla professione forense sarà svolta presso gli uffici dell'Avvocatura del Comune di Livorno, situati in Livorno, Piazza del Municipio n. 1.

Lo svolgimento del suddetto praticantato non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione Comunale, neppure di natura occasionale, né costituisce titolo di preferenza a tale scopo.

Il praticantato forense espletato presso l'Avvocatura consta essenzialmente di due profili:

- a) formazione teorico-pratica mediante affiancamento agli Avvocati dell'Avvocatura Comunale nella stesura di atti, memorie e pareri, nonché nello svolgimento di approfondimenti dottrinari e giurisprudenziali;
- b) partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento ai legali dell'Avvocatura e secondo le disposizioni di legge.

Parte integrante della pratica forense, inoltre, è costituita dallo svolgimento degli adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici Giudiziari (quali, ad esempio, cancellerie, segreterie, ufficio notifiche, ecc.).

Al fine di svolgere in modo proficuo le suindicate attività, il tirocinante deve garantire una presenza assidua e costante presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, secondo le modalità stabilite da parte del Dirigente dell'Avvocatura conformemente alle esigenze del predetto ufficio.

#### **ART. 4 – REQUISITI**

Per lo svolgimento del praticantato forense presso l'Avvocatura, il candidato deve:

- essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- essere in possesso dei titoli di studio richiesti per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti previsto dalla disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla Legge 31 dicembre 2012, n. 47;
- se già iscritto nel suddetto Registro, non avere un'anzianità di iscrizione superiore a sei mesi;
- non avere condanne penali a proprio carico o procedimenti penali in corso per reati che impediscono il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nell'avviso pubblico per la presentazione della domanda.

Il candidato deve essere in regola con le disposizioni per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico inerenti l'accesso ai pubblici uffici da parte di ogni soggetto che non sia un semplice utente dei servizi erogati dall'Amministrazione.

Poiché il proficuo svolgimento della pratica forense in oggetto richiede una presenza assidua e costante presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, in sede di selezione, sarà discrezionalmente valutata la compatibilità tra l'espletamento del praticantato e lo svolgimento di altre attività da parte dell'aspirante praticante, risultante dal *curriculum* del medesimo o dal colloquio sostenuto dallo stesso.

#### ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'ammissione al tirocinio di cui alla presente selezione, redatta secondo lo schema allegato, deve essere presentata, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta con firma digitale, o con firma autografa corredata da fotocopia di un valido documento d'identità.

La domanda, a pena di nullità della stessa, deve essere corredata dal *curriculum vitae* predisposto in formato europeo firmato digitalmente o corredata da fotocopia di un valido documento d'identità; la firma autografa non deve essere autenticata ex art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda deve essere presentata pena l'esclusione dalla procedura, **entro e non oltre il giorno 30 novembre 2021** e deve essere inviata esclusivamente secondo la seguente modalità:

- posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: [comune.livorno@postacert.toscana.it](mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it). La mail con cui si invia la domanda deve avere il seguente oggetto: "Domanda per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Livorno";

L'invio della domanda e degli allegati potrà avvenire unicamente da una casella PEC di cui risulti titolare il candidato; qualora la PEC utilizzata non sia riconducibile al candidato, la domanda e i relativi allegati dovranno necessariamente essere firmati digitalmente dallo stesso.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata.

Nella domanda di partecipazione, il candidato, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza del rischio di incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare quanto segue:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) residenza e domicilio (se diverso dalla residenza), indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;

- c) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- d) possesso della laurea in Giurisprudenza (in base al vecchio ordinamento universitario) o della laurea magistrale in Giurisprudenza (in base al nuovo ordinamento universitario), con l'indicazione dell'Università o dell'istituzione che l'ha rilasciata (oppure degli estremi del provvedimento con il quale il titolo conseguito all'estero è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano), della data di conseguimento della laurea e del voto conseguito che non deve essere inferiore a 94/110;
- e) eventuale data di iscrizione al Registro dei Praticanti;
- f) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso per reati che impediscono il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- g) stato di disoccupazione o attività lavorativa/formativa in corso di svolgimento;
- h) manifestazione del consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Avvocatura.

#### ART. 6 – VALUTAZIONE E AMMISSIONE

Le domande di partecipazione alla selezione indetta con il presente atto saranno esaminate dal Dirigente del Settore Avvocatura e dagli altri Avvocati in servizio presso il predetto Settore, che verificheranno l'ammissibilità delle domande e formeranno la graduatoria di merito dei concorrenti secondo la procedura sotto indicata:

1. attribuzione, a ciascun candidato, di un punteggio costituito dal voto di laurea espresso in centodecimi che non deve essere inferiore a 94/110.

In particolare il punteggio relativo al voto di laurea sarà attribuito nel modo che segue:

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| per voto di laurea da 94/110 a 100/110         | punti 10 |
| per voto di laurea da 101/110 a 105/110        | punti 15 |
| per voto di laurea da 106/110 a 110/110 e lode | punti 20 |

2. svolgimento di un colloquio, finalizzato a valutare la preparazione e le attitudini professionali dei candidati, nonché il possesso, da parte degli stessi, di titoli formativi diversi da quelli richiesti per l'iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati. In esito al predetto colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Il luogo e la data di svolgimento del colloquio saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nella sezione “Concorsi e Selezioni”, con valore di notifica per tutti i candidati interessati, con la conseguenza che la mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia alla selezione in oggetto. Non è prevista alcuna forma di comunicazione personale ai candidati;

Al termine dei colloqui sarà formata una graduatoria definitiva di merito sulla base dell'ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai candidati in applicazione dei criteri suindicati. In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato che abbia svolto la tesi di laurea o corsi di specializzazione o di perfezionamento e/o master di livello universitario in materia di diritto amministrativo; in caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato che gli Avvocati del Settore Avvocatura, a loro completa discrezione, riterranno complessivamente più meritevole in considerazione del *curriculum* allegato alla domanda e del colloquio di cui sopra.

La graduatoria definitiva sarà approvata con atto dirigenziale e sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Livorno, sezione “Concorsi e Selezioni” .

Il candidato vincitore e non ancora iscritto presso il Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dal competente Ordine degli Avvocati dovrà tempestivamente dare prova all'Avvocatura Comunale dell'avvenuta iscrizione; laddove, invece, abbia già svolto un primo periodo di praticantato dovrà dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine del trasferimento, impegnandosi gli Avvocati dell'Ente a sottoscrivere ogni istanza a tal fine utile. Il mancato conseguimento dell'iscrizione entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria comporta, salvo giustificato motivo, la decadenza dalla stessa.

Nel caso in cui si verifichi la successiva rinuncia del praticante, l'Avvocatura potrà attingere al suddetto elenco fino ad esaurimento dello stesso o fino alla pubblicazione di un nuovo avviso.

#### ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Il tirocinante, nello svolgimento della pratica forense, dovrà mantenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro quali si addicono alla frequentazione di una avvocatura pubblica nonché al prestigio dell'attività forense.

Ai suddetti fini, il praticante, in particolare, deve attenersi alle stesse norme deontologiche vigenti per gli Avvocati e è soggetto al potere disciplinare del competente Consiglio dell'Ordine.

L'Avvocatura mette a disposizione del praticante il patrimonio librario e le banche dati giuridiche e i sistemi gestionali in possesso della stessa.

Il praticante si impegna a non divulgare a terzi, se non autorizzato, le notizie che apprende nello svolgimento del praticantato; se non specificatamente autorizzata, è vietata la riproduzione e/o comunque l'utilizzo di documenti agli atti del Comune.

Ai fini di una maggiore completezza della pratica professionale, è consentita l'iscrizione all'Albo dei Praticanti Abilitati, limitatamente ai casi previsti per legge.

Il praticante potrà sospendere la frequenza negli Uffici dell'Avvocatura per un periodo massimo di venti giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) complessivi continuativi nell'anno solare, preferibilmente in coincidenza con il cd. periodo di sospensione feriale, concordando, in ogni caso, tale periodo con il Dirigente in considerazione delle esigenze organizzative dell'ufficio. Eventuali ulteriori periodi di sospensione, nel limite massimo di quindici giorni, potranno essere concessi dal Dirigente dell'Avvocatura nonché dagli altri legali del Settore con riferimento ad ipotesi particolari e motivate.

Spetta al Dirigente la sottoscrizione di ogni certificazione inerente la pratica che sia richiesta dal Consiglio dell'Ordine.

L'Avvocatura si riserva il potere di disporre in qualsiasi momento – con provvedimento motivato e con comunicazione al competente Consiglio dell'ordine – l'interruzione del praticantato sia per sopravvenute ed imprevedibili esigenze organizzative, sia laddove il praticante non garantisca una presenza ed un impegno costanti presso gli Uffici del Settore o si dimostri gravemente negligente nello svolgimento delle attività della pratica forense o, infine, commetta violazioni delle norme deontologiche a cui il medesimo è soggetto.

#### 8 – RIMBORSO SPESE

A decorrere dal settimo mese di pratica forense, svolta presso l'Avvocatura Civica, spetta al praticante un rimborso forfettario, nella misura di € 500,00 al mese, da liquidare trimestralmente alle coordinate bancarie che il praticante dovrà necessariamente fornire all'Amministrazione. In caso di cessazione anticipata della pratica, il compenso sarà proporzionalmente ridotto in relazione all'attività effettivamente svolta dal tirocinante.

## 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione in oggetto sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, conformemente alla normativa vigente in materia.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi ai seguenti indirizzi email:

[Imacchia@comune.livorno.it](mailto:Imacchia@comune.livorno.it)

[silenzi@comune.livorno.it](mailto:silenzi@comune.livorno.it)

[csardi@comune.livorno.it](mailto:csardi@comune.livorno.it)

[mt.zenti@comune.livorno.it](mailto:mt.zenti@comune.livorno.it)

TEL.: 0586/820484 -820593